

ACCORDO TERRITORIALE

di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010

L'anno 2011 il giorno 04 del mese di ottobre presso la Sede AGIDAE, a Baria, in Via Scipione L'Africano 272, si sono riuniti:

- 1) l'AGIDAE, sede Regionale della Puglia nella persona del Presidente P. Franco Ciccimarra e di Sr Domenica Scalera;
- 2) la FP CGIL della Regione Puglia nella persona di Camillo Carbonara;
- 3) la FISASCAT CISL della Regione Puglia nella persona di Valentina Donno;
- 2) la UILTuCS UIL della Regione Puglia nella persona di Giuseppe Zimmari.

Premesso

Puglia che le Istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative- aderenti ad AGIDAE della Regione Lazio applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 22/11/2010 tra l'Agidae Nazionale e le OO.SS. sopra nominate,

Rilevato

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno Istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative aderenti all'Agidae al fine di garantire un ottimale livello di assistenza a ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorché previsti nel CCNL, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

1. lavoro supplementare (art. 22 – B)
2. clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (Art. 22 – C);
3. Lavoro straordinario (Art. 44) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;
4. lavoro festivo e notturno ordinario (Art. 45, 46)
5. presenza notturna (Art. 47)
6. indennità di disponibilità (Art. 48) e reperibilità (Art. 49);
7. indennità per attività di soggiorno fuori sede (Art. 76)
8. premi di merito (art. 78)
9. premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 7 CCNL. oppure EGR (art. 71);
10. ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione.

Letto, concordato e sottoscritto.

AGIDAE

F.P. CGIL Regionale

FISASCAT CISL Regionale

UIL TucsUIL Regionale

